



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, e dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, e dal dott. Oliviero Drigani, Componente Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 3 ottobre 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 4

a) RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessio **TACCHINARDI**; avverso la squalifica per **una** giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Igor **TUDOR** (gara Juventus-Parma del 28/09/02 – C.U. n. 73 dell'1/10/02).

Il procedimento

La Soc. Juventus ha proposto reclamo d'urgenza:

- a) avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto, in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Alessio Tacchinardi, tesserato per la Soc. Juventus, per il comportamento tenuto durante la gara Juventus-Parma del 28/9/2002, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione;
- b) avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto, in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore Igor Tudor, tesserato per la Soc. Juventus, per il comportamento tenuto durante la gara Juventus-Parma del 28/9/2002, chiedendo la revoca della sanzione.

A sostegno del gravame, si adduce che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l'utilizzo della prova televisiva e, in particolare, la connotazione di "atto violento" ai sensi dell'art. 31, comma 1 del C.G.S. Quanto al Tacchinardi, non vi sarebbe stato contatto con un avversario e, comunque, non risulterebbe l'intenzionalità della condotta; quanto, invece, al Tudor, si sarebbe trattato di un gesto di stizza, dovuto alla circostanza che l'avversario tardava ad alzarsi.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, contestando in particolare la riconducibilità del fatto all'ambito di applicazione dell'art. 31 comma a3 del C.G.S., non potendosi fare riferimento al concetto di atto "sfuggito al controllo" degli ufficiali di gara.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell'art. 31, comma a3), del C.G.S. Per quanto riguarda il Tacchinardi, da tali immagini risulta che lo stesso ha disteso all'indietro la gamba sinistra e, sollevandola, ha toccato o almeno sfiorato con la scarpa un avversario all'altezza dei testicoli. Tale comportamento è avvenuto a giuoco fermo (perché la gara doveva ancora riprendere dopo la segnatura di una rete), è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara ed è definibile come atto violento (perché è evidente l'intenzionalità di colpire l'avversario e la potenzialità di danno all'integrità fisica del medesimo, in considerazione della zona del corpo verso la quale il gesto è stato indirizzato). In particolare, tale episodio deve ritenersi effettivamente "sfuggito al controllo" dell'arbitro e dei suoi assistenti, ai sensi dell'art. 31 comma a3 C.G.S., in quanto non percepito e non concretamente percepibile, stante: a) la posizione in cui si trovava l'assistente (il quale si stava dirigendo verso il centro campo, mentre l'arbitro vi volgeva le spalle); b) l'assembramento di calciatori che occultava all'assistente stesso il gesto del Tacchinardi; c) la dinamica dell'atto posto in essere da costui, in quanto repentino, unisussistente ed esauritosi in un brevissimo istante, nonché di vieppiù difficile rilevamento trattandosi di "scalciamento" da tergo. Del resto, il fatto che l'assistente abbia riferito di avere colto invece il gesto compiuto da altro calciatore (il Lamouchi) non smentisce la piena ravvisabilità del presupposto che il fatto sia appunto "sfuggito al controllo", in quanto l'atto del Lamouchi è successivo rispetto a quello del Tacchinardi ed ha rappresentato soltanto un "fotogramma" di un più ampio contesto episodico che non è stato per nulla percepito dagli ufficiali di gara nella sua completezza.

Sotto il profilo sanzionatorio, poi, l'episodio è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, in presenza di episodi riconducibili al concetto di atto di violenza commesso a giuoco fermo.

Per quanto riguarda il Tudor, dalle immagini risulta che lo stesso ha afferrato per i capelli un avversario mentre questo, dopo essere caduto a terra, stava rialzandosi.

Anche tale comportamento è estraneo all'azione di giuoco, è sfuggito al controllo della terna arbitrale ed è qualificabile come "atto violento". In particolare, dall'immagine televisiva si evince che il Tudor ha afferrato per i capelli l'avversario con gesto nel quale è naturalmente insita la finalità violenta, ed in tale ottica risulta irrilevante il fatto che il calciatore della squadra avversaria stesse – eventualmente - rialzandosi.

Anche tale episodio è stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in presenza di episodi riconducibili al concetto di atto di violenza.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Sergio **CONCEICAO** (gara Internazionale-Chievo Verona del 29/09/02 – C.U. n. 73 dell'1/10/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Sergio Conceicao, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Inter-Chievo del 29/10/2002, ha proposto reclamo d'urgenza la Soc. Internazionale, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che non si sarebbe trattato di una protesta avverso una decisione dell'arbitro, ma di un colorito apprezzamento del comportamento antisportivo di un avversario; in secondo luogo, che sulla condotta avrebbe influito l'atmosfera fortemente emotiva del momento; in terzo luogo, che vi sarebbe stata una differente valutazione rispetto a casi analoghi.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il Conceicao ha urlato sicuramente verso l'Arbitro, in segno di protesta, un'espressione ingiuriosa. Tale circostanza è riportata in modo puntuale e inequivocabile, per cui non può sussistere incertezza circa l'intenzionalità offensiva.

Questo comportamento è stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenuto conto della valenza gravemente spregiativa dell'espressione e del suo connotato offensivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. SPEZIA avverso l'ammenda di €25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Tim Cup Spezia-Vicenza del 21/8/02 – C.U. n. 33 del 22/8/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Spezia la sanzione della ammenda di €25.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto dalla stessa Società e dai suoi sostenitori durante la gara Spezia-Vicenza del 21/8/2002 (Coppa Italia), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva in considerazione dei fatti accaduti e, in particolare, che, in primo luogo, non vi sarebbe certezza sulla natura del liquido contenuto nel bicchiere di plastica lanciato contro l'assistente e, in secondo luogo, che il mancato scorrimento del tunnel di plastica non sarebbe stato permesso dai rappresentanti della Questura.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, per tutta la durata della gara hanno urlato frasi volgarmente ingiuriose nei confronti dell'Arbitro; in secondo luogo, in più occasioni nel corso del secondo tempo, hanno urlato frasi volgarmente oltraggiose nei confronti di un assistente e degli altri componenti la terna arbitrale; in terzo luogo, hanno effettuato contro un assistente un fitto lancio di bottigliette in plastica piene d'acqua e di monete, una delle quali colpiva lo stesso al capo, procurandogli lieve dolore ed una contusione; in quarto luogo, hanno colpito l'altro assistente ad una spalla con due accendini di plastica; infine, hanno lanciato contro il medesimo assistente un bicchiere in plastica contenente urina, che colpiva il collaboratore dell'arbitro alla spalla ed al braccio sinistro. Inoltre, dagli atti ufficiali risulta anche che, al termine del primo tempo, la Società ha trascurato di allungare il tunnel di collegamento dal terreno verso gli spogliatoi, così esponendo l'arbitro ed i calciatori avversari ad un pericoloso lancio di monete da parte dei sostenitori locali.

Tali comportamenti sono certamente sanzionabili. Tuttavia, per quanto riguarda la determinazione della sanzione, la Commissione, pur tenendo in considerazione la pericolosità dei comportamenti rispetto all'incolumità delle persone, ritiene sufficientemente afflittiva l'ammenda di cui al dispositivo; la Commissione ritiene, inoltre, che la diffida possa essere revocata.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e, per l'effetto, di ridurre l'ammenda a € 15.000,00 e di revocare la diffida; dispone la restituzione della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Joseph Dayo OSHADOGAN – calciatore Soc. Cosenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.

Il procedimento

Con provvedimento del 30/7/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Joseph Dayo Oshadogan, tesserato per la Soc. Siena, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che i contatti con un procuratore diverso dal proprio si sarebbero limitati alla richiesta di consigli di natura generale, senza dare luogo alla attribuzione di un mandato o di un incarico. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di €1.500,00.

È comparso altresì il difensore dell'incolpato il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo altresì in subordine una sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento dell'Oshadogan è censurabile.

Dagli atti ufficiali (in particolare, dichiarazione del direttore sportivo della Soc. Napoli, Luigi Pavarese) risulta che, nel corso della trattativa svoltasi nell'estate 2001 per il proprio trasferimento dalla Soc. Reggina alla Soc. Napoli, l'incolpato ha indicato quale proprio procuratore sportivo persona diversa da quella alla quale era contrattualmente legato.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'Oshadogan.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo, anche in considerazione del tempo trascorso dall'episodio, verificatosi nel luglio 2001.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 a Joseph Dayo Oshadogan.

Sigg. Luca ALTOMARE e Tomaso TATTI – calciatori Soc. Cosenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.

Soc. COSENZA: violazione art. 2 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Cosenza-Messina del 7/4/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 18/7/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i calciatori Luca Altomare e Tomaso Tatti, tesserati per la Soc. Cosenza, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto al termine della gara Cosenza-Messina del 7/4/2002, nonché la Soc. Cosenza per violazione degli art. 2, comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Cosenza ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che non risulterebbe provata la responsabilità dei calciatori. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e a quella dell'ammenda di € 1.000,00 per l'Altomare e il Tatti e di €2.500,00 per la Soc. Cosenza.

È comparso altresì il difensore della Società il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che i comportamenti dell'Altomare e del Tatti sono censurabili.

Dalla relazione dell'Ufficio Indagini (che, ai sensi dell'art. 31, lett. d1), del C.G.S., deve essere presa in considerazione ai fini dello svolgimento del procedimento) risulta che gli incolpati hanno partecipato, insieme ad altre persone non identificate, ad una aggressione nei confronti di un calciatore della Società avversaria che stava uscendo dal terreno di gioco a seguito di un provvedimento di espulsione decretato dal direttore di gara, così come riferito dai calciatori Di Meglio e Coppola.

Tali comportamenti integrano la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'Altomare e del Tatti, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, anche tenuto conto del tempo trascorso dall'episodio, verificatosi nel corso della stagione sportiva 2001/2002, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 sia a Luca Altomare, sia a Tomaso Tatti, e di €2.500,00 alla Soc. Cosenza.

Sigg. Christian SCALZO e Marcello CAMPOLONGHI – calciatori Soc. Siena:
violazione art. 1 comma 1 C.G.S.

Soc.SIENA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Reggina-Siena del 5/5/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 5/7/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i calciatori Marcello Campolonghi e Christian Scalzo, tesserati per la Soc. Siena, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto al termine della gara Reggina-Siena del 5/5/2002, nonché la Soc. Siena per violazione degli art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, sia lo Scalzo che la Soc. Siena hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella del primo si rileva che il calciatore si sarebbe limitato ad intervenire con tono deciso e fermo per invitare il medico a velocizzare le operazioni di controllo: conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. In quella presentata dal secondo si riproduce una dichiarazione del medico della Soc. Reggina, nella quale si afferma che l'episodio sarebbe stato di entità trascurabile e legato in gran parte alla reazione emotiva del dopo gara: in conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di €2.000,00 per il Campolonghi e lo Scalzo e di €2.000,00 per la Soc. Siena.

È comparso altresì il difensore dello Scalzo il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che i comportamenti del Campolonghi e dello Scalzo sono censurabili.

Dagli atti ufficiali risulta che, durante le operazioni di controllo antidoping al termine della gara, gli incolpati hanno preteso di accelerare lo svolgimento delle procedure previste in contrasto con il loro regolare svolgimento e, di fronte al diniego dell'Ispettore medico, hanno proferito ripetutamente nei suoi confronti frasi irrispettose, offensive e lesive della sua figura professionale.

Tali comportamenti integrano la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Campolonghi e dello Scalzo, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della reazione emotiva del dopo gara e, in particolare, della circostanza che il Campolonghi ha tenuto un comportamento più grave, pur essendosi prontamente scusato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 a Marcello Campolonghi, di € 1.000,00 a Christian Scalzo e di € 2.000,00 alla Soc. Siena.

Sig. Tiziano PUCCI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.

Soc. SCANDICCI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Lanciotto-Scandicci del 17/3/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 9/8/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Tiziano Pucci, per violazione degli articoli 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F., per aver svolto di fatto, pur non essendo tesserato, le mansioni di direttore sportivo della Soc. Scandicci, nonché la Soc. Scandicci per violazione dell'art. 2, comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Pucci ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che i fatti contestati sarebbero di scarso rilievo (in quanto l'attività svolta sarebbe consistita nella compilazione della prima parte delle note ufficiali di gara in sostituzione del dirigente accompagnatore della Soc. Scandicci che aveva avuto un contrattempo). In conseguenza, si chiede l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per un mese e quella dell'ammenda di € 2.000,00 per il Pucci e di € 1.000,00 per la Soc. Scandicci.

È comparso altresì il Pucci, con il proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il deferimento si fonda sulla affermazione che il Pucci, quale ispettore della L.N.P., “sia da ricomprendere tra i soggetti indicati esemplificativamente dall’art. 10 delle N.O.I.F.”.

Osserva questa Commissione che il Pucci si è dimesso dall’incarico di ispettore della L.N.P. con lettera del 7/3/2002, cioè in data antecedente ai fatti, e che da tale momento non ha più svolto le relative funzioni. Ne deriva che esso non è assoggettato alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva ai sensi dell’art. 24 delle N.O.I.F., che impone l’obbligo di osservare le norme federali a carico di tutti coloro che, nell’ambito dell’organizzazione federale e delle leghe, svolgono funzioni relative ad attività agonistiche, tecniche, organizzative o affini, anche indipendentemente dal tesseramento. Né, in ogni caso, l’ispettore della L.N.P. poteva, così come erroneamente contestato, essere qualificato come dirigente federale (posto che l’art. 10 delle N.O.I.F. riconosce tale qualifica soltanto a coloro che sono preposti ad organismi federali ovvero sono componenti di collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare) ovvero come semplice tesserato (non essendo la sua figura prevista nel Regolamento della L.N.P. o in altri atti di natura regolamentare: d’altra parte, l’ispettore svolge, su incarico della L.N.P., funzioni che non sono connesse allo svolgimento dell’attività sportiva, ma riguardano aspetti commerciali ed economici, come, ad esempio, la verifica degli obblighi concernenti le televisioni).

Alla carenza di giurisdizione nei confronti del Pucci segue, per il venir meno del vincolo della connessione, quella di competenza nei confronti della Soc. Scandicci.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione dichiara la propria carenza di giurisdizione nei confronti di Tiziano Pucci e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza nei confronti della Soc. Scandicci.

Il Presidente: f.to *Claudio Franchini*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 13 ottobre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 OTTOBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani